

LICEO RECANATI
Giacomo Leopardi

Oggetto: **Affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione, nei locali dell'Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Classico "Giacomo Leopardi" di Recanati, di distributori automatici di bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati.**

DECISIONE A CONTRARRE

PREMESSO che:

- l'Amministrazione intende attivare presso i locali dell'Istituto d'Istruzione Superiore Liceo Classico "Giacomo Leopardi" di Recanati un servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e prodotti alimentari preconfezionati, assicurando l'apertura continuativa del servizio, la corretta gestione, manutenzione e rifornimento delle apparecchiature, nonché il rispetto degli obblighi in materia di igiene e sicurezza alimentare e dei luoghi di lavoro;
- che il servizio è rivolto a un'utenza ampia (studenti, personale docente/ATA e visitatori) e deve essere svolto senza oneri di spesa per l'Ente oltre quelli connessi alle attività di gara;
- che il concessionario avrà diritto di gestire e sfruttare economicamente il servizio negli spazi concessi, a proprie cure e spese, ivi comprese installazione, manutenzione e rimozione a fine contratto;

CONSIDERATO pertanto necessario affidare in concessione il servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari;

VISTO l'art. 174 del D. Lgs. n. 36/2023 come successivamente modificato ed integrato, a norma del quale:

1. Il partenariato pubblico-privato è un'operazione economica in cui ricorrono congiuntamente le seguenti caratteristiche:
 - a) tra un ente concedente e uno o più operatori economici privati è instaurato un rapporto contrattuale di lungo periodo per raggiungere un risultato di interesse pubblico;
 - b) la copertura dei fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto proviene in misura significativa da risorse reperite dalla parte privata, anche in ragione del rischio operativo assunto dalla medesima;
 - c) alla parte privata spetta il compito di realizzare e gestire il progetto, mentre alla parte pubblica quello di definire gli obiettivi e di verificarne l'attuazione;
 - d) il rischio operativo connesso alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi è allocato in capo al soggetto privato.

2.... Omissis

3. Il partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale comprende le figure della concessione, anche nelle forme della finanza di progetto, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica

Liceo Classico Statale "Giacomo Leopardi" di Recanati (MC)

Cod.mecc. MCPC09000R - Cod.fis. 82001110434 - Cod.IPA istsc_mcpc09000r - Cod.U.Fatt. UF1W1N

Licei Classico, Scienze Umane, Economico Sociale: p.le "Beniamino Gigli" n°2 - Tel. 071 981049

Licei Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico: via Aldo Moro n°23 - Tel. 071 7574204

Segreteria: p.le "Beniamino Gigli" n°2 - 62019 Recanati (MC) - Tel. 071 981049

PEO: mcpc09000r@istruzione.it - PEC: mcpc09000r@pec.istruzione.it

amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1 e siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L'affidamento e l'esecuzione dei relativi contratti sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai Titoli II, III e IV della Parte II. Le modalità di allocazione del rischio operativo, la durata del contratto di partenariato pubblico-privato, le modalità di determinazione della soglia e i metodi di calcolo del valore stimato sono disciplinate dagli articoli 177, 178 e 179.

VISTO l'art. 179 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 come successivamente modificato ed integrato il quale dispone che il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi;

PRECISATO che a norma dell'art. 177 del medesimo decreto legislativo l'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi e che se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno che può consistere anche in un contributo finanziario. *Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile.*

CONSIDERATO che il valore stimato della concessione per 24 mesi è pari a € 139.400,00 (come da PEF allegato al capitolato), che la durata della concessione è biennale a decorrere dalla data di avvio del servizio, e che il servizio è rivolto a un'utenza indicativa di circa 1.300 studenti e 175 unità di personale docente/ATA, oltre a genitori e visitatori;

VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023, in particolare l'art. 14 avente ad oggetto "Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti" il quale stabilisce che ai fini dell'applicazione del codice dei contratti pubblici la soglia di rilevanza comunitaria per le concessioni è pari a Euro 5.538.000,00;

VISTO inoltre l'art. 187 del medesimo decreto legislativo a norma del quale:

- 1. Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo.*
- 2. Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull'esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte;*

CONSIDERATO che, pur trattandosi di concessione di importo inferiore alla soglia europea, si reputa opportuno procedere all'affidamento mediante la procedura aperta di cui all'art. 182 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di allargare la partecipazione a tutti gli operatori economici interessati, nel rispetto del termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione ai sensi del successivo art. 184 comma 3;

RITENUTO necessario, applicare l'inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del D. Lgs.

n. 36/2023 per accelerare i tempi di svolgimento della procedura al fine di garantire quanto prima l'inizio dello svolgimento del servizio con modalità innovative rispetto all'attuale gestione e di stabilire che solo il concorrente risultato primo in graduatoria sarà sottoposto alla verifica della documentazione amministrativa;

RITENUTO inoltre, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023, di non suddividere la concessione in lotti, stante la necessità che tutte le prestazioni vengano eseguite in modo integrato tra loro e considerato comunque il ridotto valore economico della concessione, tale da non pregiudicare la partecipazione delle piccole, micro e medie imprese;

CONSIDERATO che al fine di espletare la procedura di gara sono stati predisposti la relazione illustrativa, il capitolato speciale, il piano economico finanziario, il prospetto dei requisiti di partecipazione e dei criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi, la cartella indicativa dei prodotti richiesti e dei relativi prezzi massimi e la scheda di offerta economica;

VALUTATO di individuare il contratto collettivo nazionale in vigore, applicabile al personale impiegato per l'esecuzione della prestazione in oggetto nel contratto per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi identificato dal codice H011 a norma dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.01;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 non risulta strettamente necessario procedere all'espletamento della procedura di gara di che trattasi avvalendosi di una centrale di committenza qualificata, in quanto trattasi di importo di concessione inferiore alle soglie di qualificazione di cui al medesimo art. 62, comma 1;

RITENUTO opportuno ricorrere comunque ad una centrale di committenza qualificata vista la specificità del servizio, del contratto e del relativo procedimento di affidamento;

DATO ATTO che in data 27/01/2026 questo Istituto ha sottoscritto, con l'Unione Montana Potenza Esino Musone, una convenzione di adesione alla C.U.C. per lo svolgimento delle attività di centralizzazione di committenza in favore e per conto del soggetto aderente, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023;

ATTESO che sulla base di detta convenzione, la C.U.C. dell'Unione Montana Potenza, Esino, Musone svolge le funzioni di consulenza e collaborazione nei confronti del Soggetto Aderente convenzionato, fornendo il relativo supporto relativamente alle fasi procedurali di competenza e si attiva, dietro trasmissione del presente provvedimento, nella gestione dell'iter di individuazione del miglior contraente, svolgendo le seguenti attività, a norma dell'art. 3 della medesima:

- a) la redazione e l'approvazione degli atti di gara;
- b) la cura degli adempimenti relativi alla fase di scelta del contraente, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali;
- c) la nomina della Commissione Giudicatrice;
- d) l'adozione della determinazione di aggiudicazione;
- e) l'adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza, previsti dalla normativa in

materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza;

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Potenza Esino Musone lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - a. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - b. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di:

- identificare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'individuazione dell'operatore economico cui affidare in concessione il servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari;
- richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di Contratto e nel Capitolato Tecnico allegati al presente provvedimento;
- richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - durata del contratto: 24 mesi;
 - penali: come indicato nel Capitolato;
 - canone di concessione: €. 8.400,00 annui (fatto salvo il rialzo in sede gara);
 - pagamenti canone: semestrali.

SPECIFICATO di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, salvo l'esercizio della facoltà di cui all'art. 108 c. 10 del D. Lgs. n. 36/2023;
- riservarsi la facoltà di cui al menzionato comma 10 dell'art. 108, di non procedere all'aggiudicazione della concessione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, da esercitare entro il termine di trenta giorni dalla valutazione delle offerte;
- riservarsi, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, di valutare la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici appaia anormalmente bassa. A tal fine si indica che gli elementi specifici che verranno valutati sono quelli riguardanti il prezzo, ivi inclusi i costi della manodopera, anche in relazione alle eventuali migliori offerte, se presenti;
- utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 108 e 185 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo i criteri individuati nell'allegato e così riepilogati:
 - offerta tecnica: punti 60/100;

- offerta economica (prezzo dei prodotti erogati dai distributori): punti 20/100;
- offerta economica (canone annuo): punti 20/100.

VALUTATO che l'affidatario debba essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nello specifico allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

PRECISATO che:

- è ammesso il subappalto ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 188 e 119 del D. Lgs. n. 36/2023 secondo la disciplina ivi indicata;
- ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023 l'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni. E' sempre iniziata prima della stipula se sussistono ragioni di urgenza di cui al comma 9;
- l'esecuzione in via d'urgenza del contratto può essere effettuata nei casi e nei limiti di cui all'art.17, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi del combinato disposto di cui all'art 17 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e allegato I.3 l'aggiudicazione deve avvenire entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara, fatta salva l'eventuale proroga nei casi previsti dalla legge;
- la forma del contratto, da stipulare a corpo, viene individuata nella forma pubblica – amministrativa a cura del Dirigente Scolastico, in modalità elettronica, nel rispetto dell'art. 18 c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
- gli obblighi di pubblicità sono quelli prescritti dagli articoli 27 e 28 del D. Lgs. n. 36/2023 attraverso la trasmissione tempestiva dei dati alla BDNCP, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi adottati da Anac e salva l'applicazione dell'art. 28 comma 2 secondo periodo;

RICHIAMATO l'obbligo del concedente di cui all'art. 1 comma 4 dell'allegato II.3 al D. Lgs. n. 36/2023 di assicurare una quota parti almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia a quella femminile;

RITENUTO di non richiedere agli operatori economici partecipanti l'assunzione dell'impegno ex art. 102, comma 1, lett.a) del D. lgs. 36/2023 s.m.i. a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, stante la specificità oggetto di appalto e l'ampia rotazione del personale impiegato nel servizio dall'operatore uscente per un monte orario minimo, tale da non consentire un'applicazione efficace e tutelante della suddetta clausola;

STABILITO di applicare le disposizioni di cui all'art. 124 del Codice, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio, alle condizioni proposte dall'interpellato;

RICHIAMATI i principi generali di cui al Titolo I della Parte I del Libro I del D. Lgs. n. 36/2023, la cui applicazione deve guidare l'azione amministrativa nella materia degli appalti pubblici e delle concessioni;

PRESO ATTO che le funzioni di Responsabile Unico Progetto - RUP, ai sensi dell'art. 15 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, sono svolte dal sottoscritto Ermanno Bracalente e che nei confronti del medesimo non

sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/23, come da dichiarazione in atti;

CONSIDERATO che la stazione appaltante è tenuta al pagamento del contributo ex Legge 266/05 pari ad Euro 35,00 previsto all'art. 2 della deliberazione n. 524 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22/12/2025;

DATO ATTO che è onere della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Potenza Esino Musone procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto dell'Istituto e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Anac, dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Istituto;

ATTESO che ai sensi del documento "Dettaglio rapporti finanziari – Art. 7 – Convenzione Centrale di Committenza – D. Lgs. n. 36/2023", si deve provvedere al pagamento delle somme previste per l'espletamento della procedura di affidamento da parte della C.U.C quantificate, in relazione alla procedura di che trattasi, in € 1.395,20;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 7 comma 11 della summenzionata convenzione sottoscritta con la C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone oltre alle somme stabilite nel documento sopra citato e alle spese relative al contributo a favore dell'Anac.

DICHIARATO:

- di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, avendone resa dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni sopravvenute, per quanto di sua conoscenza;
- di non doversi astenere nell'adozione del presente provvedimento poiché, per quanto nella sua conoscenza, non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;
- di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente codice di comportamento interno dell'Istituto, per rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni:
né in prima persona, né di propri parenti o affini entro il secondo grado, né del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui si abbia avuti rapporti di collaborazione;
nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al presente provvedimento;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 per essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa, che qui si intende integralmente richiamata ed approvata, in

quanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI APPROVARE la Relazione illustrativa, il Capitolato speciale di concessione, il Piano economico-finanziario, il prospetto dei requisiti di partecipazione e dei criteri motivazionali per l'attribuzione dei punteggi, la cartella indicativa dei prodotti richiesti e dei relativi prezzi massimi e la scheda di offerta economica, non materialmente allegati ma depositati agli atti e costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. DI STABILIRE che il servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari sia affidato mediante la procedura aperta di cui all'art. 182 del D. Lgs. n. 36/2023 nel rispetto del termine minimo di 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al successivo art. 184 comma 3 e con l'inversione procedimentale di cui all'art. 107 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023;
4. DI PROCEDERE alla scelta del contraente applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 108 e 185 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo i criteri individuati nell'allegato;
5. DI STABILIRE, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, le scelte discrezionali in premessa indicate;
6. DI INDIVIDUARE il contratto collettivo nazionale in vigore, applicabile al personale impiegato per l'esecuzione della prestazione in oggetto nel contratto per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi identificato dal codice H011 a norma dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.01;
7. DI DISPORRE che l'affidatario debba essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nello specifico allegato costituente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
8. DI PRECISARE che per l'esecuzione anticipata del contratto o in via d'urgenza si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 17 commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 36/2023;
9. DI STABILIRE che la forma del contratto, da stipulare a corpo, viene individuata nella forma pubblica – amministrativa a cura del Dirigente Scolastico, in modalità elettronica, nel rispetto dell'art. 18 c. 1 del D. Lgs. n. 36/2023;
10. DI PRENDERE ATTO che le funzioni di Responsabile Unico Progetto - RUP, ai sensi dell'art. 15 c. 2 del D. Lgs. n. 36/2023, sono svolte dal sottoscritto prof. Ermanno Bracalente, Dirigente Scolastico del Liceo Classico "Giacomo Leopardi" di Recanati, e che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D. Lgs. 36/23, come da dichiarazione in atti;
11. DI SPECIFICARE che:
 - è onere della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Potenza Esino Musone procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto del Soggetto Aderente e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Anac, dietro corresponsione

dell'importo da parte di questo Comune;

- ai sensi del combinato disposto di cui all'art 17 comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023 e allegato I.3 l'aggiudicazione deve avvenire entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara, fatta salva l'eventuale proroga nei casi previsti dalla legge;
- la stazione appaltante è tenuta al pagamento del contributo ex Legge 266/05 pari ad Euro 35,00 previsto all'art. 2 della deliberazione n. 524 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 22/12/2025;

DI DARE ATTO che questo Soggetto Aderente dovrà liquidare alla Centrale Unica di Committenza, dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, le somme di competenza, entro 60 gg dalla ricezione da parte della CUC della rendicontazione degli oneri di gara, secondo quanto di seguito indicato:

- € 35,00 per contributo Anac
- € 1.395,20 per oneri espletamento gara C.U.C.

DI IMPEGNARE la somma di Euro 1.430,20 al capitolo A2/1 "Funzionamento amministrativo";

DI DARE ATTO che gli obblighi di pubblicità sono quelli prescritti dagli articoli 27 e 28 del D. Lgs. n. 36/2023 attraverso la trasmissione tempestiva dei dati alla BDNCP, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi adottati da ANAC e salva l'applicazione dell'art. 28 comma 2 secondo periodo;

DI DISPORRE che la presente determinazione venga trasmessa alla C.U.C. dell'Unione Montana Potenza Esino Musone per l'avvio delle procedure di gara.

DI DICHIARARE che l'atto è immediatamente efficace.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Ermanno Bracalente)
Ermanno Bracalente
Documento Informatico Firmato Digitalmente
sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate
**FIRMA
DIGITALE**